

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014

Programma degli Interventi su Edifici Privati ai sensi dell'OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014

- Annualità 2013 -

SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE

ALLEGATO 5

Il presente allegato si compone di n. 7 (*sette*) pagine inclusa la presente

1. PREMESSA

Con le presenti Specifiche di Realizzazione si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione del **Programma Regionale degli Interventi su Edifici Privati** (*di seguito Programma*) ai sensi dell'**OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014** (*di seguito Ordinanza*) predisposto dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio (*di seguito Regione*), tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili assegnate con Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile (*di seguito DPC*) del 4 agosto 2014 pubblicato sulla GU il 6 novembre 2014.

Per l'Annualità 2013, la Regione ha individuato interventi che rientrano nel punto *c* del **comma 1** dell'**art. 2** dell'Ordinanza. Tali interventi si assoggettano alle specifiche richiamate dai comma 2 e 3 del medesimo articolo dell'Ordinanza.

La Regione, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'Ordinanza indica nel **20%** del contributo totale, assegnatole dal DPC per gli interventi di miglioramento degli edifici, la somma da destinare agli Interventi su edifici privati. La Regione intende, infatti, destinare i finanziamenti ricevuti a **interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione** su Edifici Privati.

La Regione, per questa annualità prevede di attivare i contributi ai Comuni con valore di accelerazione di picco maggiore o uguale a **0,200g** secondo l'elenco indicato nell'all. 7 dell'Ordinanza.

Pertanto i **61** Comuni sono:

ISTAT2006	Provincia	Comune	ag
12060061	FR	San Biagio Saracinisco	0,265
12060084	FR	Vallerotonda	0,264
12060001	FR	Acquafondata	0,262
12060050	FR	Picinisco	0,262
12060072	FR	Settefrati	0,261
12060062	FR	San Donato Val di Comino	0,260
12060040	FR	Gallinaro	0,260
12060088	FR	Villa Latina	0,260
12057002	RI	Amatrice	0,260
12057017	RI	Cittareale	0,260
12057006	RI	Borbona	0,259
12057001	RI	Accumoli	0,259
12057057	RI	Posta	0,259
12060011	FR	Atina	0,259
12057033	RI	Leonessa	0,258
12060004	FR	Alvito	0,258
12060068	FR	Sant'Elia Fiumerapido	0,255
12060091	FR	Viticuso	0,255
12060018	FR	Casalvieri	0,254
12060017	FR	Casalattico	0,254
12060013	FR	Belmonte Castello	0,254
12060016	FR	Campoli Appennino	0,254
12057003	RI	Antrodoco	0,253
12060086	FR	Vicalvi	0,253
12060057	FR	Posta Fibreno	0,252
12060037	FR	Fontechiari	0,250
12060049	FR	Pescosolido	0,250
12060015	FR	Broccostella	0,249

ISTAT2006	Provincia	Comune	ag
12057037	RI	Micigliano	0,248
12060010	FR	Arpino	0,246
12057007	RI	Borgorose	0,245
12060074	FR	Sora	0,244
12057008	RI	Borgo Velino	0,243
12060019	FR	Cassino	0,241
12057028	RI	Fiamignano	0,239
12060077	FR	Terelle	0,238
12057015	RI	Castel Sant'Angelo	0,238
12057049	RI	Pescorocchiano	0,237
12060043	FR	Isola del Liri	0,236
12057059	RI	Rieti	0,236
12060069	FR	Santopadre	0,235
12060070	FR	San Vittore del Lazio	0,234
12060029	FR	Colle San Magno	0,228
12060059	FR	Rocca d'Arce	0,226
12060026	FR	Cervaro	0,225
12057060	RI	Rivodutri	0,222
12057016	RI	Cittaducale	0,221
12057009	RI	Cantalice	0,221
12060036	FR	Fontana Liri	0,220
12060060	FR	Roccasecca	0,219
12057050	RI	Petrella Salto	0,219
12057051	RI	Poggio Bustone	0,219
12060089	FR	Villa Santa Lucia	0,219
12060022	FR	Castrocielo	0,218
12060020	FR	Castelliri	0,217
12060008	FR	Arce	0,209
12060052	FR	Piedimonte San Germano	0,208
12060027	FR	Colfelice	0,208
12060044	FR	Monte San Giovanni Campano	0,207
12057045	RI	Morro Reatino	0,207
12057023	RI	Concerviano	0,201

I finanziamenti saranno destinati esclusivamente a interventi sulle parti strutturali e il contributo sarà a copertura totale da parte dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza. La restante parte dell'importo dei lavori è a carico del proprietario.

2. SOGGETTO BENEFICIARIO

Si definisce Beneficiario, il soggetto che beneficia del finanziamento per la realizzazione degli Interventi inseriti nel Programma in qualità di Proprietario delle strutture da sottoporre a intervento.

3. ACCETTAZIONE SPECIFICHE

Il Beneficiario, all'atto del finanziamento, si impegna all'osservanza delle condizioni contenute nelle presenti Specifiche portando a compimento, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli obblighi derivanti e di quanto previsto nell'Ordinanza.

4. TERMINI DI ADEMPIMENTO

I Comuni di cui all'art. 1 delle presenti Specifiche predispongono i bandi ai sensi dei comma 3 e 5 dell'art. 14 dell'Ordinanza.

Entro e non oltre il **31 maggio 2015** i Comuni trasmettono gli elenchi alla Regione secondo procedura informatica stabilita dal DPC.

Entro il **15 luglio 2015** la Regione rende nota la graduatoria degli edifici finanziati sulla base delle informazioni informatiche ricevute dai Comuni.

Il Comma 6 dell'art. 14 dell'Ordinanza determina la tempistica per la presentazione dei progetti da parte del Beneficiario dopo l'emanazione da parte della Regione della graduatoria regionale finale.

Il Comma 8 dell'art. 14 dell'Ordinanza determina la tempistica dell'inizio, dell'esecuzione e della fine dei lavori.

Per la concessione del finanziamento deve essere seguito quanto indicato dall'art. 11 dell'Ordinanza.

5. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il costo del finanziamento è ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza.

Ai sensi del punto 4 dell'allegato 6 dell'Ordinanza e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, il Comune, previo accertamento della completezza della pratica rispetto all'Ordinanza, provvede all'erogazione del contributo al Beneficiario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori secondo il seguente schema:

- a) prima rata erogata a seguito dell'esecuzione del **30%** del valore delle opere ammesse al finanziamento;
- b) seconda rata a seguito dell'esecuzione del **60%** del valore delle opere ammesse al finanziamento, al netto di quanto già erogato con la prima rata;
- c) il **saldo finale** a seguito del completamento dei lavori, della presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto, e comunque a seguito dell'accertamento positivo, di natura tecnica, da parte del Genio Civile competente per territorio.

Coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'allegato 6 dell'Ordinanza, l'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo del Quaderno dei Lavori.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non devono essere superiori a quelli previsti nei prezzari regionali, come previsto al punto 7 dell'allegato 6 dell'Ordinanza.

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'allegato 6 dell'Ordinanza. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano a carico del Beneficiario.

Per ogni stato di avanzamento il Beneficiario dovrà presentare le fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice, la presentazione del SAL da parte del Direttore dei Lavori e la documentazione fotografica dei lavori eseguiti. I finanziamenti sono a lordo delle imposte e comprensivi della progettazione definitiva e esecutiva, della Direzione Lavori, dei lavori di sismico Intervento Strutturale, delle parcelle professionali, dei costi dell'indagine tecniche, dell'IVA ed degli oneri previdenziali. I corrispettivi delle attività di progettazione non devono comunque superare il 15% del contributo assegnato.

6. RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

Il Beneficiario è ritenuto responsabile di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre:

- *la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del DPC;*
- *la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione.*

7. MODALITÀ INTERVENTI

La normativa tecnica a cui far riferimento sia per la valutazione dell'esistente sia per il progetto dell'intervento è quella relativa al DM Infrastrutture 14.01.2008 (*di seguito NTC08*) e all'Ordinanza.

8. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO

La Regione Lazio, tenuto conto che non sono stati modificati i criteri per la compilazione delle domande e considerato il numero di istanze nella graduatoria di cui alla **Determinazione n. G00203/2014**, decide di prevedere lo scorrimento della graduatoria dal numero 192 a seguire fino ad esaurimento quota assegnata per gli interventi privati sopra riportata;

9. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti esecutivi, coerenti con la richiesta di contributo e redatti ai sensi della normativa vigente, devono essere presentati al Comune, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo, entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria regionale:

- a) **90** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180** gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Gli elaborati devono essere firmati dal Beneficiario e dal Progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti delle rispettive competenze.

Il Beneficiario e il Progettista sono responsabili della redazione sotto ogni profilo normativo del Computo Metrico Estimativo e del Quadro Economico.

Il Progettista, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle ammissibili e non ammissibili al contributo dell'Ordinanza.

Il Comune valuta che i progetti presentati dal Beneficiario siano conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza, e comunica gli esiti alla Regione, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

Dopo che il Comune ha comunicato alla Regione tali esiti, il Beneficiario procederà alla trasmissione del progetto conforme consegnato al Comune, all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente tramite sistema SITAS, al fine del rispetto delle procedure di controllo e vigilanza di cui al D.P.R. n. 380/2001. Le eventuali integrazioni seguiranno lo stesso iter del progetto originale.

10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'Ordinanza, i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre **30** gg. dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo. Non sono previste deroghe o proroghe alla tempistica indicata.

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'Ordinanza, gli interventi oggetto di contributo dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo:

- a) **270** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **360** gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
- c) **450** gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Durante le fasi di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà predisporre e compilare il Quaderno dei Lavori (*di seguito QdL*), al fine di documentare l'esecuzione degli interventi anche per le fasi del collaudo in corso d'opera. Il QdL è finalizzato al perseguimento dell'unitarietà dell'intervento da parte dei soggetti attuatori che nella fase esecutiva si identificano nell'impresa, nel direttore dei lavori ed anche nel collaudatore. Nel QdL saranno fornite brevi descrizioni delle modalità di esecuzione dei più importanti interventi previsti in progetto, particolarmente in relazione alla cura dei particolari costruttivi.

Il QdL è relativo alle più importanti fasi di esecuzione delle opere previste in progetto ed è composto da più schede, riferite a ciascuna fase di intervento, al fine di documentare la corretta realizzazione dei particolari esecutivi, così come definiti nel progetto. Per ogni scheda, si devono:

- a) *descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento o dei particolari esecutivi in riferimento a quanto descritto nel progetto;*
- b) *descrivere eventuali annotazioni relative al punto a) qualora in particolare si modifichi quanto previsto nel progetto, al fine di poter verificare con gli uffici regionali del Genio Civile l'efficacia del nuovo particolare esecutivo. In questi casi è necessario acquisire il preventivo assenso degli uffici regionali del Genio Civile;*
- c) *allegare idonea documentazione fotografica a colori, con la quale sarà possibile rendere evidenti le fasi, la complessità di queste e lo sviluppo materiale dell'intervento o dei particolari esecutivi.*

Il QdL costituisce utile documentazione, insieme agli eventuali verbali di accettazione dei materiali impiegati e dei certificati di laboratorio delle prove eseguite sui materiali da costruzione, per la redazione della relazione finale dei lavori a cura del direttore dei lavori, e laddove necessario per la redazione del certificato di Collaudo da parte del collaudatore.

Copia del QdL dovrà essere consegnata al Comune su supporto digitale contestualmente al deposito della relazione di fine lavori.

11. DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

Il Beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

- a) *se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati nell'art. 10 delle Specifiche;*
- b) *se i lavori non iniziano entro i termini indicati nell'art. 11;*
- c) *se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati nell'art. 11;*
- d) *se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale.*
- e) *la revoca del finanziamento avviene se la somma non viene impegnata entro 360gg dalla relativa attribuzione.*

12. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

La Regione provvede a vigilare sull'attuazione dell'Ordinanza e a inviare annualmente al DPC una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

13. CRITERI DI PRIORITÀ PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

a) Nella formazione della graduatoria di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati di cui alla Determinazione n. G00203/2014, la Regione ha tenuto conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi:

- *tipo di struttura,*
- *epoca di realizzazione,*
- *occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili),*

- *se prospiciente su vie di fuga.*

- b) Nella successiva tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
- c) Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (*dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi*) e il contributo richiesto di cui all'art. 12 dell'Ordinanza, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (*il valore di F non può superare 100*): **$F = K \cdot a_g \cdot \text{Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$**
- d) Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e per le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15 dell'Ordinanza, nel caso di edifici soggetti a sgombero motivato da gravi deficienze statiche emanato dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sulla GU della Repubblica Italiana, il punteggio di cui al punto c) e' incrementato del 30%.
- e) Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti a un sistema di gestione dell'Emergenza sottoposto ad analisi di CLE, ove esistente e come stabilito dall'art. 4 dell'Ordinanza, il punteggio di cui al punto c) viene ulteriormente maggiorato del 50%.
- f) Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (*all. 7 dell'Ordinanza*) del Comune di appartenenza il punteggio di cui al punto c) viene ulteriormente maggiorato del 20%.

Tabella 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

<i>Epoca di realizzazione</i>	<i>Struttura in Calcestruzzo armato</i>	<i>Struttura in Muratura o mista</i>	<i>Struttura in Acciaio</i>
<i>Prima del 1919</i>	100	100	90
<i>Tra il 1920 ed il 1945</i>	80	90	80
<i>Tra il 1946 ed il 1961</i>	60	70	60
<i>Tra il 1962 ed il 1971</i>	50	60	40
<i>Tra il 1972 ed il 1981</i>	30	40	20
<i>Tra il 1982 ed il 1984</i>	20	30	10
<i>Dopo il 1984</i>	0	0	0
<i>Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole</i>	10	15	5